Spett.le

Meraki Società Cooperativa Sociale

PEC: merakisociale@pec.it

p.c. UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "MUNICIPIA"

Tutti i partecipanti

A mezzo PEC

Crema, 08.09.2026
Prot. 2150/2026

Oggetto: **affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio di Motta Baluffi e Scandolara Ravara frequentanti le Scuole Infanzia, Primaria aventi sede nei Comuni dell'Unione e Secondaria di primo grado avente sede nel Comune di Cingia de' Botti - UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "MUNICIPIA" - CR**

CIG: BC94C83AFA

RICHIAMATI:

L'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 relativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e alla verifica di equivalenza delle tutele;

L'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, recante i criteri per la verifica di equivalenza delle tutele nei contratti collettivi;

Il Disciplinare di gara, il quale ha individuato per il servizio in oggetto il CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi (Codice CNEL IC35);

PRESO ATTO CHE:

L'Operatore Economico Meraki Società Cooperativa Sociale ha presentato offerta indicando l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali (Codice CNEL T151);

In ottemperanza alla lex specialis e all'art. 11, commi 3 e 4, del Codice, il concorrente ha allegato la "*Dichiarazione in ordine al contratto collettivo applicato e alla verifica di equivalenza delle tutele*" corredata da attestazione di professionista abilitato;

La suddetta dichiarazione accerta ed evidenzia un differenziale economico negativo del -30,76% per la qualifica di riferimento (Autista livello C1) rispetto al CCNL indicato nel Bando, concludendo espressamente per la NON ATTESTABILITÀ DELL'EQUIVALENZA ECONOMICA e della complessiva equivalenza delle tutele;

Il concorrente specifica che non esista equiparazione economica tra i due contratti e che non sono state disposte misure unilaterali di armonizzazione salariale per azzerare il divario, in conformità al divieto normativo;

Le osservazioni e i rilievi formulati dall'Operatore Economico in ordine alla congruenza della base d'asta e al costo orario stimato dalla Stazione Appaltante non determinano alcun profilo di sanabilità dell'offerta, né consentono la deroga all'applicazione dei parametri imperativi posti dall'art. 11 e dall'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 a tutela dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, la verifica dell'equivalenza richiede il rispetto cumulativo sia delle tutele normative che di quelle economiche;

Il mancato superamento del test di equivalenza economica comporta l'impossibilità di ammettere l'offerta, in quanto applicativa di un contratto collettivo comportante un trattamento economico deteriore per il personale impiegato nell'appalto;

L'offerta non può essere accettata perché non garantisce le tutele sociali richieste dal bando;

ANALISI DELLE DICHIARAZIONI A VERBALE:

La S.A. prima della pubblicazione, ha analizzato i costi medi per la qualifica del CCNL indicato, assumendo che tramite una efficiente organizzazione aziendale, incidenze di ore non lavorate, aliquote INAIL, sgravi previdenziali il costo della manodopera complessivamente stimato era congruo.

DISPONE L'ESCLUSIONE dalla gara in oggetto dell'Operatore Economico Meraki Società Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 01600790198) per violazione dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4, comma 4, dell'Allegato I.01 al Codice, causa la comprovata e dichiarata assenza di equivalenza economica del CCNL T151 applicato rispetto al CCNL IC35 posto a base di gara.

Avverso il presente atto è possibile proporre impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, individuato nel TAR Lombardia competente

Consorzio.IT S.p.A.
RUP per la fase di affidamento
Geom. Mario Campanini

